15

P E R

D. FRANCESCO MERSIER

CONTRA

GLI ALTRI SOCII DELLA DISCIOLTA SOCIETÀ
CARLO BENEDETTI, MAURO,
E COMPAGNI.

NEL SUPREMO MAGISTRATO
DEL COMMERCIO.

(15) Critani

L' Uom prode e di grave armatura custodisce l'atrio della sua magione; e con una mossa da bravo il nostro avversario ci contrasta l' ingresso alla lite. Ma le armi esser vogliono ajutate dal luogo. Egli si è tratto a difendere un atrio smantellato; potrà lungamente ritenere il posto?

La spezie del fatto, che ha data spinta alla controversia presente è questa. D. Carlo Benedetti contrasse una società mercantile con D. Giovanni Elirmann e con altri, e lo spaccio delle merci socievoli fecesi nel fondaco a quattro porte sul largo del Castel nuovo. Questa società ebbe un torbido fine, ma D. Carlo Benedetti riuscì nello stabilirne un' altra. E in vero nel giorno quindici di Luglio dell'anno novantaquattro si strinse in società con D. Giulio Mauro, e con D. Francesco Borell. Stabilirono li socii nuovi che il periodo della

società contratta esser dovesse di otto anni ; e che tal società fosse distribuita in ventiquattro carati , a ciascun de' quali attribuiss' il prezzo di ducati mille. De' ventiquattro carati ne furono coverti quattordici. Imperocchè due ne acquistò Borell, sei Mauro , ed altrettanti D. Carlo Benedetti, ancorchè messo non avesse in comune, se non che lo stiglio di già in quel fondaco esistente, ch' egli erasi obbligato di prenderlo dagli antichi socii suoi per lo prezzo di ducati mille e dugento . Ciò non ostante si pattovì doversi l' utile, che si sperava dividere su la proporzione de' carati. Si convenne altresì , che in ragione di stipendio dell' opera personale, che ciascuno de' tre socii dar dovea D. Francesco Borell stato fosse per godere dell' emolumento di quindici ducati mensuali, e del doppio così Mauro, come Benedetti . E finalmente si pattovì che a conto dell' utile , il quale a ciascuno de' tre socii toccar poteva nella discussione del bilancio , D. Francesco Borell potuto avesse togliere dalla cassa comune ducati otto in ciascun mese ; e di ducati ventiquattro potuto avesse in ogni mese valersi e Benedetti e Mauro.

Nondimeno chiunque nella sua ampiezza leggesse l' *albarano* contenente i patti e la forma di cotesta società comprenderebbe immantinenti che si abbonda d' ingegno a proporzione che si è scarso di pecunia ; e che il bisogno

gno

gno aguzzatore delle più torpide menti fa specular fino agl' invisibili, e fa intraprendere con audacia, allorchè si è cupido di un guadagno strabocchevole senza aver fondi sufficienti.

Or questa società così mal posta, come fu, sarebbe capitata male assai più presto di quel, che avvenne, se non fosse giunto a rinvigorirla D. Francesco Mersier col riporvi seimila ducati, stante l' acquisto da lui fatto nel giorno dieci di Marzo dell' anno novantacinque di sei de' dieci carati, li quali tuttavia se ne stavano vuoti. E per verità dal Mersier si accettarono tutt' i patti precedentemente stabiliti, se non che taluni di quelli furono variati. Di fatti lo stipendio di D. Francesco Borell fissato prima nella somma di quindici ducati mensuali fu accresciuto a ducati venti, e fino a dieci ducati gli si permise di prendersi dalla cassa comune a conto del suo guadagno. E' d' avvertirsi nondimeno che al nuovo socio Mersier non si accordò la libertà di prender cosa alcuna dalla cassa comune a conto di quel lucro, che appartener gli potesse; che anzi per l' opposto essendosi al Mersier data a custodire e a reggere la cassa, gli nacque l' obbligazione che accadendo di aversi a fare qualche pagamento, a cui la cassa bastevol non fosse, il Mersier dovea accorrere al bisogno pagando col suo contante fino alla somma di cinquecento ducati.

 Fu

Fu D. Francesco Mersier colto in questa rete per essersegli fatto credere di offrirsi a lui una fortuna ridente così per la opportunità di comprar le merci dell' antica società di Carlo Benedetti con Elirmann con la diminuzione del trenta per cento ; come per l' ampiezza del lucro procedente dalla vendita, ch' era per farsene dalla società . Non pertanto inaridirono presto le seducenti speranze. Conciossiachè nel Giugno dell' anno novantasei si venne a tale che la società pagar non poteva le cambiali scadute in somma ingente. Quindi fu di necessità che per isfuggirsi una deduzione di patrimonio, il Mersier balestriere della Maestà del Re (che DIO a ogni ora feliciti) diretta gli avesse una flebile supplica . Fece in quella mensione della società , a cui erasi aggregato , ed aggiunse ch' essendosi quel traffico con ispezialità diretto da D. Carlo Benedetti , questi avea ecceduto nelle credenze ; dal che n' era seguito che la società disadatta era divenuta a' pagamenti promessi; di tal che nell' atto eravi un arretrato d' intorno a ducati tredicimila . Ma d' altra parte il bilancio ultimamente eseguito dinotava che il prezzo delle merci tuttavia esistenti nella bottega comune giugneva a circa ducati dodicimila; e li crediti da riscuotersi sormontavano a somma alquanto maggiore . Perilche erav' il ridondante per la soddisfazione de' creditori . Ma

do-

dove questi usato avessero ad arbitrio delle loro legittime azioni, li danni sarebbono stati inemendabili. Per tal cagione si pregò che destinato si fosse un Consigliere della Generale Udienza di Guerra e di Casa Regale, Foro competente al Mersier, il quale con una economica procedura curato avesse che i creditori stati fossero soddisfatti, e disciolta si fosse la male augurata società; e che presso dello stesso Ministro potuto avesse il Mersier agitare così per la mala amministrazione, come per le frodi commesse, e per lo compenso a' danni sofferti.

Su di questa Supplica dalla Segreteria di Casa Regale pubblicossi nel giorno diciotto di Giugno un Rescritto ordinante che la Generale Udienza fatta avesse opera di concordare all' amichevole D. Francesco Mersier co' suoi creditori; e dove ciò non fosse avvenuto, informato avesse col suo parere su la dimanda del Ministro di economia. Pervenuto il Regale Dispaccio alle mani dell' Eccellentissimo Signor Generale Spinelli Presidente dell' Udienza di Guerra e di Casa Regale volle per se stesso spedire l' incarico; e con tanta destrezza, ed efficacia vi si adattò che per lo giorno venticinque del mese istesso, val quanto dire nel breve giro di cinque giorni si era di già disciolta l' aborrita società col consenso de' socii, e de' creditori, da' quali si accordò una

competente dilazione . Oltrechè per recars' in opera la divisione de' fondi socievoli senza detrimento del diritto de' creditori assenti si dettero dal Generale Spinelli li più opportuni provvedimenti . E per ultimo dispose che i libri del traffico socievole si fossero dati a D. Giuseppe della Marra , e a D. Giovanni Sorvillo , affinchè sotto alla ispezione de' Negozianti Cuthler ed Heigelin avesser quelli formato il catalogo de' nomi de' debitori , e l' inventario delle merci esistenti per farsene un equa distribuzione fra' socii secondo la pertenenza de' carati . Feces' in fatti l' inventario e la distribuzione delle merci , e seguì anche l' assegnazione di parte de' nomi de' debitori , quando Mersier con chiarezza maggiore apprese il rovinoso danno , che gli era sopravvenuto . Imperocchè andava incontro alla perdita di tutta la somma capitale ; e dovette temere di avervi a rimettere di più per la mole de' debiti , a cui singolarmente erasi sottoposto.

Quindi ne' primi giorni di Ottobre dell' anno scorso diresse un memoriale al Presidente Ispettore Spinelli , nel quale prima di ogni altro protestò che non senza sentimento di gratitudine volgeva nell' animo la ricordanza del beneficio ricevuto nell' aver preso sopra di se l' incarico della concordia , ch' erasi stabilita co' creditori della disciolta società Carlo Benedetti , Mauro , e compagni ; come ancora nello

aver

aver provveduto all' equilibrio degl' interessi de' socii fra loro. Purtuttavia egl' il Mersier prossimamente erasi persuaso di essere stato da' socii suoi oltremodo danneggiato non solo per la esorbitanza de' patti stabiliti, li quali dalla legge vengono riprovati, ma ben anche per la mala fede, con la quale erasi amministrato il negoziato comune. E poichè questi oggetti sono di stretta giustizia; e dall' altro canto egli agitar voleva in giudizio per l' emenda del danno sofferto; per tal fatto dimandò che tal causa si fosse commessa. E il Generale Spinelli, il quale ignorar non poteva di essersi l' opera sua, e le fatte discussioni ristrette a' due articoli dello scioglimento della società, e della composizione co' creditori, immantinenti commise tal causa al Signor Consigliere D. Gioseppe Zurlo. Or questi sulla dimanda fattane a nome di Mersier decretò nel giorno diciassette di Ottobre che D. Gioseppe la Marra, e D. Giovanni Sorvillo avessero all' istante esibiti in potere dell' Attitante Gallo i libri, e le scritture attenenti alla società Benedetti; e che lo stesso Attitante proceduto avesse all' annotazione delle altre scritture tuttavia esistenti nel fondaco, ove fecesi lo spaccio delle merci socievoli.

Or Benedetti, Mauro, e Borell consentirono nel Giudice non solo perchè nel periodo prescritto non proposero quistione di Tribuna-

 le

le allegando incompetenza; ma perchè con atti positivi prorogar ne vollero la giurisdizione. Di fatti con libello richiesero che *contrario imperio* rivocato si fosse il decreto interposto. E la ragione, a cui affidossi la dimanda fu la proposta eccezione della lite finita. Ma nel giorno ventitre dell' anno presente fu confermato quel decreto appresso ad una lunga ponderazione con la contraddizione de' litiganti; e poichè dal Consiglier Zurlo furono minutamente osservate le carte cumulate presso il Generale Spinelli. Per tal fatto dagli avversarj adopeross' il rimedio della supplica per aversene a far parola nel Tribunale di Guerra, la quale fu decretata nel giorno vencinque dell' anno istesso.

Pur tuttavia nel dì seguente altra supplica produssero gli avversarj nel Supremo Magistrato di Commercio all' oggetto di richiamar quivi la causa di già radicata nell' Udienza, nel che riuscirono anche perchè D. Francesco Mersier non mai temette che la ragion sua fosse per infermare per la mutazione del luogo, in opposizione alla fallace speranza de' suoi contraddittori. Quindi è che ora esaminar si dee la regolarità del decreto profferito dal Consigliere Zurlo; e di conseguente se a D. Francesco Mersier chiuder si debba il varco al giudizio istituito.

Nondimeno la prima ragione che si allega af-

affinchè il decreto, del quale si tratta sia rivocato è quella di essersi aperto il varco a una lite di già finita. Imperocchè per avviso del contraddittore le azioni dedotte allorchè la causa fu commessa, state erano dedotte prima con la supplica diretta al Sovrano, ove si parlò di frodi e di mala amministrazione. Se dunque presso di Spinelli su di ciò si transigette, non faceva più luogo a doglianza.

Ma soffra prima di ogni altro il docile avversario che gli si dimandi se in quella supplica fecesi altresì menzione di esorbitanza ne' patti? Or di questo sì che non fecesi motto alcuno. Adunque comechè a lui prestar si potesse intera credenza, sarebbevi tuttavia un' azione, della quale fin ora non si è presa cognizione. Non pertanto se presso del Generale Spinelli l' amichevole ricerca si ristrinse a veder via che la società si fosse al più presto disciolta; e che i creditori si fossero piegati a una competente dilazione, senzachè di altro ragionato si fosse, non potè certamente giugnere a suo termine la lite, che mirava alla malversazione del peculio e delle merci socievoli, quando non ebbe mai cominciamento così per volontà degl' interessati, come per difetto di giurisdizione in colui, che presedeva all' amichevole adunanza.

E per verità merita particolare riflessione che poichè nel Dispaccio del giorno diciotto di

Giu-

Giugno dell' anno novantasei si mentovò la fatta dimanda di aversi a comporre gl' interessi, li quali si frapponevano tra il supplicante Mersier, e li suoi creditori, come ancora tra lui, e li suoi socii nel negoziato, pure l' incarico dato al Tribunale di Guerra fu limitato alla sola concordia co' creditori. Nè ciò fecesi senza molta sapienza civile. Conciossiachè la mente del Re sempre volta alla osservanza delle poste leggi neppure soffre che si dimandi quel, che al diritto si oppone. Antico è l'avvertimento: *nec juri contraria postulari oportet* (1). Cagion per cui, che si dimandi una dilazione dai Re si permette; ma vuole che neppure si dimandi la ristricione della libertà della difesa, ovvero che si preterisca il sollenne in quelle faccende, le quali per indole propria hanno bisogno di una discussione rituale, appunto come fa mestieri nelle imputazioni di frodi praticate, le quali a un' ora compromettono le sostanze, e la buona oppinione de' cittadini. Di fatti nella legge seconda sottoposta al Titolo del Codice *de precibus Imperatori offerendis* si stabilisce questa regola al buon ordine dell' intutto conforme. Oltraciò la procedura del Generale Spinelli non può dirsi nè rituale, nè economica; attesochè l' incarico fu dato al Tribunale. Se dunque valer dee

(1) *L. 3 Cod. de precibus Imperatori offerendis.*

dee , e deve commendarsi al sommo è per la bontà intrinseca delle disposizioni , e per lo consenso prestato da tutti coloro , li quali vi prendevano interesse . Ritrovisi dunque un tratto degli appuntamenti fatti presso il Generale Spinelli ove sievi un cenno dell' amministrazione retta del negoziato , ovvero delle frodi praticate ; e noi ci darem vinti . Ma dove si è inteso mai che taluno cader possa da un suo diritto perfetto , senzachè spressamente vi abbia consentito ?

A ciò si aggiunga che allegando il contraddittore una transazione perfezionata , a lui apparterrebbe di darne la pruova . Ma noi vogliamo rilevarlo da questo peso dimostrando che non fuvvi , nè esser vi potè . E in vero se stata vi fosse , il Presidente Spinelli non avrebbe commessa la causa . Può rispondersi ch' esser potè sorpreso . Non è cosa agevole con quel valentuomo . Ma questo sospetto il rimuove la condotta dell' avversario bastevolmente avveduto . Perchè mai con sforzo e con diligenza inusitata ha sfuggito il Tribunale di Guerra , ove potuto avrebbe valersi della testimonianza del Presidente ? Oltrechè se si transigette su le frodi , si ebbero per dubbie le frodi ; giachè sul dubbio soltanto cader può la transazione . Ma per dileguare li dubbii insorti avrian dovuto osservarsi li libri della società , e questo non potè al certo eseguirsi nel

giro

giro di cinque giorni, intervallo di tutta la procedura, nel corso del quale molti animi si ebbero a riunire, ed interessi a comporre. Di più que' libri non furono disuggellati, che appresso alla convenzione. Oltreciò della fatta transazione qual ne fu il prezzo? Niuno; mentrecchè niente altro si convennne doversi dare a Mersier se non che la tangente de' suoi carati. Due ricerche dunque si fecero per cagione delle vicende della società Benedetti, l'una fu presso Spinelli, e fu ristretta al doppio articolo dello scioglimento, e della concordia co' creditori. Questa lodevolmente per lo savio è valente Generale, che la regolò, e utilmente per gl' interessati giunse al suo fine, e non è da dirne più avanti. L'altra fu una causa nuova non mai prima discussa, e avviata per le rituali inevitabili procedure; e questa è la lite, della quale ci si contrasta l'ingresso. Ma noi di che avrem più a dolerci, della memoria del nostro avversario, ovvero del trionfo, che vuol menare con fasto della nostra debolezza? Non fu da lui questa verità confessata nella Supplica prodotta nel Supremo Tribunale del Commercio! Con qual coraggio imprese a combatterla poi! E in vero di quella Supplica quest' esse furono le parole: *Il proccuratore di D. Giulio Mauro, e D. Francesco Borell negozianti esteri, divotamente espone a Vostra Maestà, come avendo fat-*

fatta società con **D.** *Carlo* **Benedetti**, *e* **D. Fran-** *cesco Mersier, dopo di essersi questa sciolta di comune consenso, e di essersi amichevolmente convenuti co' creditori della medesima*, *RICORSE IL MERSIER NELLA GENERALE UDIENZA DI GUERRA; E DI CASA REGALE QUAL CANETTIERE DI SUA MAESTÀ DIO GUARDI, ED INTENTÒ UN NUOVO GIUDIZIO CONTRO DE' PRINCIPALI DEL RICORRENTE, ATTACCANDOLI DI MALA ANMINISTRAZIONE, ED ESORBITANZA DI PATTI APPOSTI NELLA FORMAZIONE DI DETTA SOCIETÀ. Or in questo giudizio essendo i supplicanti rei, deve per necessità procedere il Supremo Magistrato del Commercio, e quindi &c.* (1). E' dunque antico, o nuovo cotesto giudizio? Rimase estinto, o si vuol suffogar nella foce?

Purtuttavia si finga quel, che non accadde; cioè, che D. Francesco Mersier interrogato dal Generale Spinelli se voleva rinunziare al diritto di agitare per le frodi commesse, risposto avesse affermativamente. Non sono queste di quelle affrettate risoluzioni, delle quali sostiene la legge che utilmente l'incauto si penta? *Quidquid in calore iracundiæ, vel fit, vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuerit judicium animi fuisse* (2): Che se a ri- spon-

(1) Nel foglio 21.
(2) *L.* 49 *ff. de Regulis Juris.*

spondere di sì, non poteva Mersier dall'ira esservi sospinto; bene gliel poteva indurre il timore delle molte lettere esecutoriali, alle quali esposto vedevasi senza difesa. E del caldo, e del gelo, quando il grado è sommo, si confondono gli effetti. Oltreciò per cagione di un giusto errore il detto può ritrattarsi. Di fatti giusto si mostra l'errore di Mersier quando su le posizioni dell'ultimo bilancio s'indusse a credere che pagati tutt' i debiti della società, egli per lo meno riacquistato avrebbe il suo capitale; e questo poi si è scoverto falso: *Ex causa succurri ei, qui interrogatus respondit, non dubitamus. Nam & si quis interrogatus an patri heres esset, responderit se heredem esse: mox prolato testamento, inventus sit exheredatus; æquissimum est ei succurri, & ita Celsus scribit. Id quidem & alia ratione, quia ea, quæ postea emergunt, auxilio indigent. Quid enim si occultæ tabulæ, & remotæ, postea prolatæ sunt? cur noceat ei, qui respondit quod in præsentiarum videbatur? Idem dico, & si quis heredem se responderit, & mox falsum, vel inofficiosum, vel irritum testamentum fuerit pronunciatum: non enim improbè respondit, sed scriptura ductus* (1). A ciò si aggiunga che Mersier niente ricevuto avendo in compenso della fatta cessione delle sue ragioni, a buon conto fat-

1) L. 12 §. *ex causa ff. de interrogatoriis actionibus*.

fatto glie ne avrebbe un dono a'socii suoi. E quando la fatta donazione non voglia supporsi tra' vivi, dà sempre luogo alla penitenza : *fas esse eum quidem, qui donavit pœnitere*. (1) Ed altrove c' insegna Ulpiano : *Sed si tibi dedero, ut Stichum manumittas ; si non facis , aut si me pœniteat condicere possum* . (2) Perilche nè gli arbitri eletti avendo fino al presente spedito l' incarico dato loro ; e della sua facilità, nell' ipotesi immaginata, conceputo avendo Mersier pentimento , ben egli rientrar potrebbe nelle sue primitive ragioni.

Ma un' altra ragione adduce l'avversario per mostrare che il decreto del Consigliere Zurlo debba essere riformato. Da lui si accenna che fra' patti della contratta società fuvvi quello di esser disdetto a ciascuno de' socii il trarsi in giudizio per qualsivoglia controversia , che nascer potesse fra loro , dovendo necessariamente compromettersi al giudizio di due mercadanti arbitri colla minaccia della pena di ducati duemila nel caso di controvvenzione. E da ciò ne trae che se bene nuovo fosse il giudizio istituito , pure il giudizio degli arbitri di già eletti declinar non potrebbesi ; e le carte non potrebbono esser loro ritolte.

Ma la calda stagione non soffre che si dispu-

---

(1) *L.* 33 *ff. de Donationibus inter virum & uxorem*.
(2) *L.* 3. §. 2 *ff. de condictione causa data*.

sputi dell' efficacia de' patti di tal tempra; si fa avvertire soltanto che quando si allega su le altrui relazioni si avventura non senza rischio della causa, e del difensore. Il patto vi si legge nel primo Albarano; ma a lettere cubitali vi si scrisse ancora che il divieto mirava al tempo, per lo quale la società stata sarebbe nel suo corso. Ma non erasi la società disciolta fin dal Giugno dell' anno caduto, e il giudizio non fu posposto fino al seguente Ottobre?

Ardita in vero è stata la mossa di combatter sull' atrio. Vasto è il corpo del nostro oppositore, e pesanti ne sono i colpi. Ma un atrio cotanto smantellato mal si potrebbe custodire da una falange Macedone.

Di casa addì 28 di Giugno del 1797.

Raffaele Maria Tramaglia.